

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TROPEANO, PALAZZESCHI, FABIANI e BENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1969

Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari

ONOREVOLI SENATORI. — Ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana non si può non rilevare che considerevoli resistenze ancora si frappongono allo sviluppo di un serio e rapido processo di adeguamento della vigente legislazione sul lavoro al dettato costituzionale.

Eppure l'articolo 1 della Costituzione definisce istituzionalmente l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro; per l'articolo 4 « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto » e per l'articolo 35 « tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni ».

Dalla chiarezza di tali norme non poteva e non può non desumersi l'imprescindibile dovere per tutti di porre a base e a fondamento degli ordinamenti repubblicani la preminente tutela del lavoro *in tutte le sue forme ed applicazioni*.

Le omissioni e le carenze in materia sono quanto mai inammissibili e sono spesso generatrici di situazioni particolarmente gravi di conseguenze negative per i lavoratori del nostro Paese.

Uno dei fenomeni che, soprattutto negli ultimi tempi, ha suscitato allarme e legittima preoccupazione fra i lavoratori, è quello relativo al verificarsi in modo sempre più frequente di dissesti economici e finanziari di imprese di ogni dimensione; tali imprese a volte si trascinano per molti mesi ed anche per più di qualche anno rinviando in tutto o in parte il pagamento delle retribuzioni spesso nella ingannevole prospettiva di una ripresa prima di pervenire alla formale apertura della procedura fallimentare.

Sicchè, non essendo state promosse le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, gli indicati fenomeni condannano spesso i lavoratori a lunghi periodi di disoccupazione, il più delle volte li pongono in condizione di non conseguire la corresponsione di quanto accreditato per retribuzioni e per indennità di cessazione del rapporto, per la limitatezza del privilegio dal quale i loro crediti sono assistiti, e, quando anche l'attivo del fallimento consente il soddisfacimento dei creditori privilegiati dello stesso grado dei prestatori di lavoro,

questi ultimi non riescono che a percepire soltanto una parte di quanto effettivamente accreditato.

Da qui la necessità e l'urgenza di un provvedimento — che, sia pure in limitatissima attuazione delle norme costituzionali — assicuri, in caso di fallimento, il

prioritario soddisfacimento di tutti i crediti di lavoro, che non siano stati colpiti da prescrizioni, subito dopo il pagamento delle spese di giustizia, ed anteriormente ad ogni altro credito.

A tal fine vuole corrispondere il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I crediti dei prestatori di lavoro subordinato, nascenti da retribuzioni ed indennità di anzianità non corrisposte in pendenza del rapporto di lavoro e a seguito di cessazione del rapporto stesso, sono assistiti, entro i limiti della prescrizione, da privilegio speciale e generale e trovano collocazione subito dopo le spese di giustizia e prima di ogni altro credito, nelle procedure fallimentari.

Art. 2.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.